

## LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Dall'anno scolastico 2020-21, il DL 14 agosto 2020 n. 104, convertito dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, art. 32, al comma 6-sexies estende il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti, apportando la seguente modifica alla legge 6 giugno 2020 n. 41: le parole "valutazione finale" sono sostituite dalle seguenti "valutazione periodica e finale". Pertanto la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nelle singole discipline avviene con l'attribuzione di giudizi descrittivi desunti dalle rubriche valutative del Curricolo Verticale di Istituto e riportati nel documento di valutazione per il primo e il secondo quadrimestre.

Di seguito sono elencati i giudizi sintetici adottati per la scuola primaria:

<b>Livello avanzato</b>	OTTIMO 10	L'alunno dimostra di possedere ottime competenze e conoscenze approfondite ed è in grado di svolgere compiti e risolvere problemi complessi. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni in modo sicuro.
	DISTINTO 9	L'alunno dimostra di possedere notevoli competenze e conoscenze complete ed è in grado di svolgere compiti e risolvere problemi complessi. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni.
<b>Livello intermedio</b>	BUONO 8	L'alunno dimostra di possedere buone competenze e conoscenze soddisfacenti ed è in grado di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni nuove. Sa sostenere le proprie opinioni.
	DISCRETO 7	L'alunno dimostra di possedere competenze e conoscenze discrete ed è in grado di svolgere compiti semplici in situazioni nuove.
<b>Livello base</b>	SUFFICIENTE 6	L'alunno dimostra di possedere competenze e conoscenze fondamentali ed è in grado di applicare basilari regole e procedure apprese in situazioni note.
<b>Livello iniziale</b>	INSUFFICIENTE 5	L'alunno dimostra competenze e conoscenze ancora in via di acquisizione, svolge compiti semplici se opportunamente guidato.

Dalle LINEE GUIDA MINISTERIALI per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria si riportano le seguenti indicazioni:

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l'apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, nella letteratura pedagogico-didattica e nel confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base della definizione dei livelli di apprendimento.

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:

- a) l'autonomia dell'alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L'attività dell'alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
- b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
- c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;
- d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l'apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella Tabella 1, anche in questo caso in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze.

Tabella 1 – I livelli di apprendimento.

Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta dell'alunno, viene svolta dal relativo docente attraverso un giudizio sintetico sull'interesse mostrato dagli alunni per la materia e sui risultati raggiunti. Il giudizio è reso con una nota distinta.

Disposizioni speciali si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali e per gli alunni ospedalizzati.

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

A seguito della valutazione periodica e finale, in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola avvisa tempestivamente le famiglie e autonomamente organizza specifiche misure e azioni per aiutare gli alunni a migliorare i loro livelli di apprendimento.

La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi eccezionali con decisione presa all'unanimità dai docenti della classe e specificatamente motivata. Gli alunni non devono sostenere un esame conclusivo al termine della scuola primaria in quanto questa costituisce, insieme alla scuola secondaria di primo grado, un unico ciclo di istruzione denominato "primo ciclo". La Costituzione italiana prevede gli esami finali solo al termine di ciascun ciclo di istruzione.

Al termine della scuola primaria gli alunni ricevono una certificazione delle competenze acquisite. La certificazione delle competenze fa riferimento al 'Profilo dello studente', incluso nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, che descrive le competenze disciplinari e di cittadinanza che un alunno dovrebbe possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Inoltre, la certificazione delle competenze fa riferimento alle otto competenze per l'apprendimento permanente definite a livello europeo (2006/962/EC) e tengono conto anche di importanti competenze sviluppate dall'alunno attraverso l'apprendimento non formale e informale.

Le competenze sono valutate attraverso una scala su quattro livelli, ognuno dei quali descritto con indicatori esplicativi.

<b>Livello</b>	<b>Indicatori esplicativi</b>
<b><i>A – Avanzato</i></b>	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
<b><i>B – Intermedio</i></b>	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
<b><i>C – Base</i></b>	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
<b><i>D – Iniziale</i></b>	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Le scuole redigono la certificazione. Il Ministero ha fornito alle scuole un modello valido su tutto il territorio nazionale per la certificazione delle competenze (allegato A al D.M. 742/2017).